

N. di Raccolta

Contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Residenza Universitaria "A. Caponnetto" posta in Via Miele, 3 - Firenze, CUP n. D15H21000000002 - CIG n. 9188453748.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ in Firenze, Viale Gramsci, 36

TRA

- l'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA (in seguito per brevità denominata "Azienda"), codice fiscale n. 94164020482, con sede in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dall'Ing. Andrea Franci, nato a

_____, domiciliato presso la sede aziendale, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda, nominato con Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 30 del 25 marzo 2022, esecutivo ai sensi di legge

E

- la Benigniengineering S.r.l. (in seguito per brevità indicata come "Società"), con sede legale in Montecatini Terme (PT), Via dei Colombi, n. 2, codice fiscale e partita IVA n. 01905720478, iscritta al REA n. 189675 nel Registro delle Imprese di Pistoia, rappresentata dall'Ing.

_____ in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato a rappresentare legalmente la

Società, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società medesima secondo quanto risulta dagli atti in possesso dell'Azienda.

PREMESSO

- che l'Azienda ha la necessità di procedere all'esecuzione di lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso la Residenza Universitaria "A. Caponnetto" posta in Via Miele, 3 - Firenze;

- che l'Azienda non dispone, allo stato attuale, di personale dipendente con professionalità adeguata alla tipologia di intervento in numero sufficiente a garantire l'espletamento in tempi congrui delle attività tecniche necessarie ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui al punto precedente e che pertanto si rende necessario il ricorso a risorse esterne;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 247 del 26 aprile 2022 venivano approvati la relazione tecnica e il disciplinare tecnico prestazionale dei servizi da affidare, nonché la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto;

- che con la suddetta determinazione venivano affidati direttamente alla Benigniengineering S.r.l., ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m., i servizi di progettazione definitiva e esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché le prestazioni necessarie al conseguimento del titolo autorizzativo dell'esercizio dell'attività, dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Residenza Universitaria "A. Caponnetto" di Firenze;

- che nei confronti della Società sono stati effettuati con esito favorevole tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulle dichiarazioni

rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che è stata verificata la permanenza

della regolarità contributiva ai fini della stipula del presente contratto;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che in data 22 giugno 2022 si è proceduto alla consegna in via d'urgenza dell'appalto, nel rispetto dell'art. 8 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m., come risultante dal relativo verbale protocollato al n. 6185 del 29 giugno 2022;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

L'Azienda, nella persona del Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici Ing. Andrea Franci, affida all'Ing.

che, in nome e per conto di Benigniengineering S.r.l., accetta e si obbliga a realizzare, i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e gli ulteriori servizi tecnici connessi al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività, dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Residenza Universitaria "A. Caponnetto" posta in Via Miele, 3 - Firenze.

Articolo 2 - Modalità di esecuzione dell'appalto

La Società, nell'esecuzione dell'appalto, si impegna all'osservanza piena e incondizionata del *Disciplinare Tecnico*, approvato con Determinazione

Dirigenziale dell'Azienda n. 247 del 26 aprile 2022, ove e in quanto le norme ivi contenute non risultino derogate da quelle del presente contratto. Tale *Disciplinare Tecnico* (di seguito indicato come "Disciplinare"), in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto sotto la lettera "A".

La Società per lo svolgimento delle prestazioni si atterrà alle prescrizioni contenute negli artt. 1 e 2 del Disciplinare ed in particolare:

a. Il progetto definitivo e esecutivo e tutte le attività tecnico-economiche annesse, dovranno essere eseguiti secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia. Il progetto dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nelle suddette norme e gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle stesse.

b. La direzione lavori, la contabilità e misura dei lavori dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia.

c. Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione comprende tutte le attività espressamente demandate dal D.Lgs. 81/2008 nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

d. La Società dovrà svolgere le attività necessarie all'ottenimento del titolo autorizzativo per l'attività della residenza universitaria oggetto di intervento, in ottemperanza alle norme di prevenzione incendi.

Nello svolgimento delle attività tecniche la Società dovrà coordinarsi

costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento e con altro personale individuato internamente all'Azienda, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività sia progettuali che di esecuzione, allo scopo di poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il progetto definitivo, esecutivo, il piano di sicurezza e di coordinamento nonché il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi dei lavoratori dovranno essere prodotti nei tempi indicati nel successivo art. 4, sia in formato cartaceo che su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso all'Azienda, con l'impegno a fornire, a semplice richiesta del RUP, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento ad esso riferibile, se richiesto per l'ottenimento di pareri, come indicato nel Disciplinare Tecnico.

La Società dovrà provvedere all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori, nonché presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

In tutte le fasi progettuali e di esecuzione delle opere la Società dovrà tenere conto delle norme in materia che dovessero entrare in vigore nel corso dello svolgimento del contratto.

Articolo 3 - Riservatezza e diritti sui materiali

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento dovrà essere osservata da parte della Società la massima riservatezza su ogni

informazione di cui, nel corso dell'espletamento, venisse a conoscenza.

Inoltre la Società rinuncia espressamente fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà dell'Azienda che ne può disporre liberamente.

Articolo 4 – Tempi di esecuzione

La Società è tenuta a concludere le attività oggetto del presente atto, entro i termini indicati all'art. 7 del Disciplinare Tecnico.

Articolo 5 - Collaborazioni

La Società potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta ed esclusiva responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Azienda, per tutte le prestazioni fornite.

L'Azienda sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità riconoscendo come unica controparte responsabile nei confronti della stessa la Società.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico della Società e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 6.

Articolo 6 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è pari a Euro 91.864,00 (novantunomilaottocentosessantaquattro/00) oltre contributi previdenziali e IVA, comprensivo anche dei rimborsi spese, quale importo risultante dopo deduzione del ribasso del 22,10% (ventidue/10) indicato dalla Società nella propria offerta presentata sulla piattaforma START e che, in copia informatica conforme all'originale informatico, viene allegata al presente atto sotto la lettera "B".

In particolare, il corrispettivo risulta così articolato:

a. progettazione definitiva € 14.053,94

b. progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione € 17.490,72

c. direzione lavori € 20.340,33

d. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione € 11.259,45

d. ulteriori servizi tecnici (art. 2.2.5 del Disciplinare) € 27.051,50

e. collaudazione e CRE € 1.668,06

oltre oneri previdenziali 4% e IVA nella misura di legge.

I compensi sopraindicati restano invariati salvo diversa ed espressa disposizione impartita dall'Azienda.

I corrispettivi indicati sono riferiti alle prestazioni descritte nel presente contratto; in essi si intendono comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli eventuali elaborati di variante che fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all'approvazione della variante medesima, dall'Azienda o da Enti Tutori, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative.

Le varianti, successive all'approvazione del progetto che comportano cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinati da nuove disposizioni di legge e norme non dipendenti da errata impostazione tecnica, verranno compensate come previsto dal DM 17 giugno 2016.

Le varianti in corso d'opera, nei limiti consentiti dalla legge, dovranno comunque essere specificamente richieste e autorizzate dall'Azienda. Ai sensi della normativa vigente la responsabilità per varianti in corso di

esecuzione dovute ad errori ed approssimazioni, ovvero insufficienti approfondimenti tecnici, è a carico del progettista il quale a tale proposito provvederà alla sottoscrizione di apposita polizza di responsabilità civile professionale riferita ai lavori progettati, come previsto dal successivo art. 10 in ottemperanza alla normativa vigente.

Articolo 7 - Modifiche introdotte dall'Azienda

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Azienda potrà richiedere alla Società le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società si obbliga, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

Articolo 8 - Fatturazione e pagamenti

Si procederà al pagamento dei servizi oggetto del presente atto con le modalità indicate dall'art. 11 del Disciplinare.

Le fatture, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, Viale Gramsci, 36 - Firenze, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013.

Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A della normativa sopracitata, il riferimento al contratto in oggetto codice CUP n. D15H21000000002 - CIG n. 9188453748.

I dati riguardanti il **Codice Univoco Ufficio** da utilizzare per il corretto recapito della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

Codice univoco ufficio: **PVBWDD**

Nome ufficio: **FatturaPA_DSU_FI.**

L'Azienda è inoltre soggetta, all'applicazione dello SPLIT PAYMENT, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità riportate nel presente contratto, i relativi pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dalla data di verifica da parte dell'Azienda che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 17 della L.R.T. 38/2007, la verifica di regolarità contributiva e assicurativa della Società.

L'Azienda segnala all'Ordine professionale di appartenenza le irregolarità eventualmente riscontrate e sospende il pagamento fino alla avvenuta regolarizzazione.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del

beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della L. 13/8/2010 n. 136, la Società è tenuta ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere fatti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, fatta eccezione per i pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Su tali documenti dovrà essere sempre indicato il CUP D15H21000000002 e il Codice Identificativo Gara - CIG 9188453748, indicati nella documentazione di appalto.

Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto.

I corrispettivi contrattuali per le prestazioni eseguite dalla Società saranno pagati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN intestato alla Società, sul quale è

delegato ad operare il seguente soggetto:

-

La Società dichiara di esonerare l'Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolverà nei confronti della Società inadempiente di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Articolo 10 - Garanzie e coperture assicurative

A garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione oggetto di contratto la Società è tenuta a presentare al momento dell'approvazione del progetto esecutivo polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 24, co. 4 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., avente massimale non inferiore € 500.000,00, polizza che decorrerà dalla data di stipula del contratto con l'affidatario dei lavori, con durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Detta polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico dell'Azienda nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Articolo 11 – Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____, con la quale la

si

costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 7.298,64 (settemiladuecentonovantottomila/64).

L'atto suddetto, in copia per immagine su supporto informatico del documento originale formato in origine su supporto analogico, viene allegato al presente contratto sotto la lettera "C"

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Articolo 12 – Penali

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, l'Azienda potrà applicare le penali previste dall'art. 9 del Disciplinare tecnico.

Le penali applicate verranno trattenute sul saldo del corrispettivo stabilito dall'art. 6 e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo fissato dal suddetto articolo.

Qualora ciò si verificasse l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto senza che la Società possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento e debitamente accettata dall'Azienda.

Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni rispetto ai termini fissati presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 15 (quindici) giorni.

In tale ipotesi l'Azienda si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Azienda medesima. In caso di risoluzione, l'Azienda procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione di cui all'articolo 11, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto la mancata approvazione del progetto cui non è conseguita variazione successivamente approvata.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto alla Società alcun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall'Azienda in conseguenza dell'inadempimento.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto l'Azienda applica la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell'artt. 1454 cod. civ. e dell'art. 1456 cod. civ. espressamente previste nel presente contratto e per i quali vige la relativa disciplina.

Articolo 14 – Recesso

L'Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso dell'Azienda, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

La Società può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all'Azienda nella comunicazione scritta che dovrà pervenire con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. L'Azienda valuterà la gravità dei motivi addotti a giustificazione della richiesta al fine del riconoscimento del corrispettivo per l'attività svolta o per l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal recesso.

Articolo 15 – Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Articolo 16 - Incompatibilità

Fino al termine dell'esecuzione del contratto valgono per la Società tutte le cause di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine Professionale di appartenenza dei professionisti incaricati delle varie prestazioni contrattuali.

Al riguardo la Società dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l'Azienda.

La Società si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 17 – Spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta

di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo ed ogni altro onere contrattuale sono a carico della Società.

L'imposta di bollo, pari a € 128,00 (centoventotto/00), sarà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate n. 108483 del 11/10/2017.

Articolo 18 – Registrazione

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le disposizioni del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.

Articolo 19 - Estensione degli obblighi codice comportamento dipendenti pubblici

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con Delibera n. 10 del 4 marzo 2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda all'indirizzo:

https://www.dsu.toscana.it/documents/4390857/4951587/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf

quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Articolo 20 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

- nel DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 "Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato D. Lgs. 50/2016;
- nella normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi.

Articolo 21 – Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 22 – Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art.

1341 del c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile l'Ing. dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: art. 8 - Fatturazione e pagamenti, art. 9 - Tracciabilità, art. 12 - Penali art. 13 - Clausola risolutiva espressa, art. 14 - Recesso e art. 21 - Foro competente.